



SEDE SOCIALE E SEGRETERIA: 20151 MILANO – VIALE CAPRILLI FEDERICO, 30

IL PRESIDENTE

Roma 17 luglio 2013

Le scriventi Associazioni desiderano ringraziare il Presidente della Commissione Agricoltura – Sen. Roberto Formigoni – per aver concesso l'audizione al comparto ippico e ribadiscono la propria disponibilità a contribuire con proposte concrete al processo di riordino del settore, come già comunicato oltre 12 mesi fa ai rappresentanti delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato.

Le stesse Associazioni ritengono prioritario ed indispensabile, vista la gravissima situazione in cui versano tutte le componenti della filiera e che ad oggi ha già dovuto registrare due drammatici episodi di suicidio, l'immediata corresponsione delle spettanze dovute dall'ormai lontano 1 settembre 2012.

Sottolineano inoltre che non sussistono valide motivazioni per non procedere ai pagamenti in quanto sono immediatamente disponibili:

- circa 17 milioni di euro derivanti dall'aumento del PREU per gli anni 2011 e 2012 -ex Legge 185-2008- (Il CONI ha già ricevuto quanto dovuto per la medesima legge);
- la somma di 250 milioni destinata al settore ippico all'interno della Legge Finanziaria;
- i risparmi determinati dalla mancata effettuazione delle giornate di corse assegnate agli ippodromi ormai chiusi (circa 20 milioni di euro).

In tale situazione ed in mancanza di una immediata liquidazione di quanto dovuto al settore entro 30 giorni, sarà automaticamente decretata la fine del settore stesso, con le relative drammatiche conseguenze sociali ed occupazionali che ne deriveranno.

Infine si richiede che nell'iter di approvazione del decreto di "Delega Fiscale" venga inserito l'istituzione degli Enti Tecnici ed il riconoscimento dell'Ippica quale "servizio generale di interesse economico".

UNPCPS
Mario Masini

F.to per adesione da:

AGRI - Associazione Gentlemen Riders d'Italia	Coordinamento Ippodromi
ANAC – Associazione Nazionale Allevatori Cavalli	FENGAT – Federazione Naz. Guidatori Allenatori Trotto
ANACT – Associazione Nazionale Allevatori Cavalli Trottonatori	FIA – Fondo Italiano Allevamento
ANAGT – Associazione Nazionale Allenatori Guidatori Trotto	FIPT – Federazione Italiana Proprietari Trotto
ANAP – Associazione Nazionale Allevatori Purosangue	SIRE – Società Incremento Razze Equine
ANAPCO – Assoc. Naz. Allevatori Proprietari Cavalli Ostacoli	SNAPT – Sindacato Nazionale Allevatori Proprietari Trotto
APIGT – Associazione Proprietari Italiani Guidatori Trotto	UIF – Unione Italiana Fantini
ARTI – Associazione Roma Trotto Italia	UNAG – Unione Nazionale Allenatori Galoppo
Assogaloppo	UPT – Unione Proprietari Trotto
Comparto Ippico	

Tel.: 02.40.42.416 – Fax: 02.48.70.04.10 email: unpropcav@tiscall.it - www.unpropcav.it

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL COMPARTO
SOCIO-ECONOMICO DELL'IPPICA

ART. 1

Riordino del Settore Ippico

1. E' istituita l'"Unione Ippica Italiana", di seguito denominata "Unione", associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla quale sono attribuite le funzioni di cui alla presente legge.

2. Sono, parimenti, istituiti gli Enti Tecnici rappresentativi delle varie componenti degli operatori dei comparti del Trotto e del Galoppo, aventi natura di associazioni senza fini di lucro, sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'Unione Ippica Italiana, ai quali sono attribuite le funzioni di cui alla presente legge.

ART. 2

1. Nella prima applicazione della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali determinerà, con propri decreti lo Statuto provvisorio dell'Unione e il relativo regolamento di amministrazione e contabilità, fissandone contestualmente i criteri di formazione.

2. Il Consiglio Direttivo provvisorio dell'Unione sarà composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli delegato alle scommesse ippiche, da un rappresentante degli allevatori di trotto, da un rappresentante degli allevatori del galoppo, da un rappresentante dei proprietari del trotto, da un rappresentante dei proprietari del galoppo e da due rappresentanti delle società di gestione degli ippodromi, indicati dalle rispettive associazioni comunque più rappresentative e legalmente riconosciute.

Il rappresentante delle politiche agricole alimentari e forestali svolge le funzioni di Presidente dell'Unione fino alla nomina del presidente definitivo, secondo la procedura e i criteri previsti dallo statuto. La sede dell'Unione è fissata provvisoriamente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Roma.

3. Gli Statuti definitivi dell'Unione e degli Enti Tecnici e i relativi regolamenti di amministrazione e contabilità saranno approvati, entro dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previo parere dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentite le Associazioni di Categoria, le Società di gestione degli ippodromi e le Organizzazioni Sindacali.

ART. 3

Gli Enti Tecnici

1. Gli Enti Tecnici raggruppano, secondo le tradizionali classificazioni sportive riconducibili al Jockey Club Italiano e all'Ente Nazionale Corse al Trotto, le componenti produttive della filiera ippica organizzate al loro interno in separate ed autonome associazioni rappresentative delle rispettive funzioni ed interessi.

2. Tutti i singoli operatori, iscritti alle rispettive associazioni, aventi i requisiti soggettivi previsti ed in regola con il pagamento della quota indicata dai decreti ordinamentali previsti dal successivo art.4, emanati dal MIPAAF, sono iscritti all'Ente Tecnico di appartenenza.

3. L'iscrizione all'Ente Tecnico di riferimento è requisito essenziale per usufruire dei servizi e dei benefici forniti dall'Unione.

4. Le quote associative versate ad ogni Ente Tecnico costituiscono il fondo di dotazione per la costituzione e per lo svolgimento delle attività dello stesso Ente.

5. Gli Enti Tecnici, aventi natura privatistica, sono dotati di Statuto autonomo ispirato al principio di appartenenza dei propri soci alle singole associazioni di categoria, di correttezza del controllo di gestione, del pareggio di bilancio e del rispetto del codice etico di comportamento dei propri iscritti.

ART. 4

Decreti Ordinamentali

1. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per le materie di specifica competenza, entro giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti definisce:

a) i criteri di gestione della contabilità, nonché di vigilanza e controllo dell'Unione e degli Enti Tecnici;

b) la classificazione degli ippodromi, in rapporto al ruolo di ognuno, definendone le relative funzioni e il piano di investimenti per il miglioramento degli ippodromi che le società di gestione devono presentare;

c) gli standard di affidabilità economica delle Società di Corse e di onorabilità e professionalità soggettiva che devono possedere i titolari degli ippodromi, gli allevatori e i proprietari;

d) i requisiti soggettivi di onorabilità, affidabilità economica, qualificazione e formazione professionale di allenatori, guidatori, fantini, gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;

e) il codice etico di settore e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva di primo e di secondo grado, prevedendo l'obbligatorietà della clausola compromissoria per tutti i componenti del settore; definisce altresì i contenuti essenziali della clausola compromissoria ;

f) i criteri generali per la concessione di incentivazioni all'allevamento attraverso piani pluriennali;

g) l'entità del contributo obbligatorio, differenziato per ciascuna delle categorie di operatori dell'ippica, per l'iscrizione ai singoli Enti Tecnici.

Il suddetto contributo deve essere determinato secondo criteri di equità, avendo in considerazione la capacità economica e il rilievo sociale delle singole categorie;

h) l'organizzazione dell'attività di controllo antidoping, determinando modi di attivazione e natura delle strutture di controllo;

i) i criteri per la tenuta dei libri genealogici dell'ippica;

j) i criteri generali per la formazione dei regolamenti tecnici delle corse e quelli sulla vigilanza nell'applicazione degli stessi;

k) i requisiti soggettivi e conoscenze tecniche per la nomina a Commissario delle riunioni di corse e degli altri funzionari addetti alla sorveglianza;

l) i principi e criteri per la gestione del segnale televisivo delle corse e dell'intrattenimento, nonché le regole per la raccolta della pubblicità;

m) i criteri di attribuzione delle risorse, a valere sulla dotazione economica dell'Unione;

n) i criteri sulla vigilanza della tenuta dell'elenco degli operatori professionali e degli allevamenti e scuderie riconosciute, assicurando lo svolgimento di controlli periodici;

o) i criteri generali sulla programmazione delle corse indirizzati all'incremento qualitativo del settore.

- Ritenendo l'ippica "Servizio generale di interesse economico" il MEF di concerto con il MIPAAF definisce l'introduzione e la quantificazione dell'imposta che gli operatori di gioco verseranno all'Unione sulle giocate ippiche online.

ART. 5

Funzioni del MIPAAF

1. Il MIPAAF svolge le funzioni ad esso trasferite in seguito alla soppressione dell'ASSI ed in particolare mantiene le funzioni relative a:

- a) organizzazione dell'attività del controllo antidoping;
- b) disciplina dell'albo dei giudici di gara;
- c) funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello;

2. Inoltre il MIPAAF dal assume la funzione di controllo e/o approvazione :

- a) dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici per la definizione del ruolo degli ippodromi e delle relative società di gestione;
- b) dei requisiti economici, tecnici e soggettivi che devono possedere proprietari, allevatori e gli altri soggetti iscritti agli Enti Tecnici ;
- c) della programmazione annuale delle corse predisposta dagli Enti Tecnici e deliberata dall'Unione;
- d) della tenuta dei libri genealogici dell'ippica;
- e) dei piani pluriennali per l'allevamento predisposti dagli Enti Tecnici e deliberati dall'Unione;
- f) sull'attività e sulla gestione, anche contabile dell'Unione e degli Enti Tecnici;
- g) sulla corretta applicazione dei regolamenti tecnici delle corse;
- h) sulla tenuta dell'elenco degli operatori professionali e delle scuderie, e sullo svolgimento di controlli periodici.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, una quota pari all'1 per cento del totale delle entrate dell'Unione, a valere sul fondo annuale per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all'articolo 14, è assegnata al MIPAAF.

ART. 6

Funzioni dell'Unione

1. L'Unione promuove e favorisce il rilancio dell'attività ippica nazionale in tutte le sue componenti, basata sulla riqualificazione etica e sportiva.

Si ispira a principi di efficienza, efficacia ed economicità, in applicazione dei dettami regolamentari di cui al precedente Art. 4.

2. Attua e garantisce direttamente o indirettamente anche attraverso le attività degli Enti Tecnici ogni opportuna iniziativa al fine di promuovere, incentivare e determinare lo sviluppo socio economico della ippica.

3. Favorisce il potenziamento degli allevamenti, dei centri di allenamento e degli ippodromi, il sostegno alla organizzazione dell'attività sportiva delle corse , la tutela della dignità e capacità professionale dei lavoratori e degli operatori ippici nonché la garanzia della incolumità e della integrità dei cavalli da trattamenti inumani e dopanti.

4. Al fine di incentivare la ricerca in materia di salvaguardia della salute animale e la programmazione di azioni per il sostegno alle disabilità mediante l'uso del cavallo, l'Unione può stipulare convenzioni e accordi con soggetti specializzati per il supporto ad interventi sanitari e psico-pedagogici.

5. In particolare l'Unione assicura:

- a) la definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva secondo gli atti predisposti dagli Enti Tecnici;
- b) la pianificazione e la gestione del fondo annuale per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;
- c) la ripartizione del fondo annuale di dotazione tra spese di funzionamento dell'Unione, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi delle corse nella misura non inferiore al 50% delle entrate totali dell'Unione e con il minimo garantito di 200 milioni di euro, e remunerazione al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale come stabilito dai Decreti Ordinamentali del MIPAAF di cui all'art. 4;
- d) l'erogazione dei premi vinti al traguardo da proprietari e allevatori, nonché la remunerazione agli ippodromi secondo quanto previsto dalle convenzioni e comunque come stabilito dai Decreti Ordinamentali del MIPAAF di cui all'art. 4 e l'erogazione delle spettanze delle categorie professionali;
- e) il coordinamento e l'esecuzione dell'attività di marketing e di promozione del prodotto ippico;
- f) la gestione delle banche dati relative alle corse usufruendo dei servizi degli Enti Tecnici;
- g) l'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico, ad eccezione dei controlli antidoping e della giustizia sportiva, funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi in base ai criteri emanati dal MIPAAF con i Decreti Ordinamentali di cui all'art. 4;
- h) il rilascio e la revisione nonché il controllo periodico delle licenze degli operatori, la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore secondo gli atti predisposti dagli Enti Tecnici;
- i) il mantenimento dei rapporti con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.

ART. 7

1. L'Unione, con cadenza trimestrale, valuta l'andamento delle scommesse ippiche e può formulare proposte al MIPAAF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di eventuali modifiche alle modalità e caratteristiche delle scommesse, nonché al fine dell'introduzione di nuove tipologie di giochi a base ippica. Sui provvedimenti che apportano modifiche alle modalità e alle caratteristiche delle scommesse su base ippica è acquisito il parere vincolante dell'Unione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

ART. 8

Funzioni delle Enti Tecnici

1. Gli Enti Tecnici, facenti parte dell'Unione ai sensi del superiore art.2, svolgono attività di natura tecnico organizzativa concorrendo alla formazione degli atti dell'Unione laddove sia necessaria una specifica competenza tecnica nei vari settori di intervento.

In particolare predispongono gli atti necessari:

- a) alla definizione e aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva;
- b) alla gestione delle banche dati relative alle corse;
- c) al rilascio e alla revisione nonché al controllo periodico delle licenze degli operatori;
- d) alla sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori ippici;
- e) alla stesura dei piani pluriennali per l'allevamento su proposta delle associazioni degli allevatori;
- f) alla gestione delle corse e alla formulazione dei regolamenti tecnici;
- g) alle azioni di verifica e vigilanza sulle strutture tecniche degli ippodromi e dei centri di allenamento a tutela della salute umana e animale;
- h) alla indicazione e riscossione di diritti di segreteria, multe etc.

Nella prospettiva di snellimento e miglioramento dei servizi prestati, gli Enti Tecnici individuano funzioni che verranno svolte sotto il loro controllo, con efficienza e trasparenza dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative e legalmente riconosciute anche nell'ottica di un contenimento dei costi.

Gli atti deliberati dagli Enti Tecnici sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Unione.

Gli Enti Tecnici, inoltre, saranno tenuti a fornire pareri e a svolgere attività di supporto per la formazione di deliberazioni dell'Unione.

ART.9

Organi dell'Unione

Sono Organi dell'Unione:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Assemblea dei soci
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

a) Il Presidente è nominato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza rispetto alle componenti del settore.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio Direttivo.

b) Il Consiglio Direttivo svolge funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'Unione e stabilisce in via generale le linee organizzative della Stessa. Ratifica i Bilanci preventivi e consuntivi degli Enti Tecnici e tutti gli atti tecnici dagli stessi predisposti.

E' composto dal Presidente e da sette membri di cui sei in rappresentanza degli Enti Tecnici nominati dalle rispettive Assemblee; (tre per l'Ente Tecnico del Galoppo, rispettivamente nel numero di uno per i Proprietari, uno per gli Allevatori e uno per gli Ippodromi; tre per l'Ente Tecnico del Trotto, rispettivamente nel numero di uno per i Proprietari, uno per gli Allevatori e uno per gli Ippodromi e uno nominato dal MEF / Direzione giochi in qualità di delegato alle scommesse ippiche.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di componente del Consiglio Direttivo coloro i quali, anche per il tramite di parenti o affini entro il terzo grado ovvero per interposta persona, siano titolari di imprese delegate all'esercizio delle scommesse o che abbiano in gestione sistemi telematici sulle corse ippiche, ovvero risultino possessori di partecipazioni in Società esercenti le predette attività di impresa, ovvero rivestano cariche sociali negli Organi di governo degli Enti Tecnici o delle Associazioni delle categorie ippiche e degli Ippodromi.

c) L'Assemblea presieduta dal Presidente dell'Unione, è formata dai Soci iscritti ai singoli Enti Tecnici. Essi hanno diritto di parola, di concessione di pareri, di proposta e di presentazione di ordini del giorno diretti al Consiglio Direttivo. L'Assemblea dà parere sullo schema di bilancio preventivo e su quello consuntivo, dà, inoltre, parere su tutte le questioni e su tutti gli atti di straordinaria amministrazione proposti dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria si riunisce due volte all'anno per il parere sulla proposta di schema del bilancio preventivo e per il parere sul bilancio consuntivo. L'Assemblea straordinaria può riunirsi ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei soci ordinari.

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea dei Soci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali; il presidente del collegio dei revisori è designato dal presidente della Corte dei conti.

- Lo Statuto dell'Unione prevede inoltre la costituzione delle Consulte Tecniche, rispettivamente per il Trotto e per il Galoppo, composte ciascuna composta da dieci membri, designati dalle associazioni rappresentative delle seguenti categorie: allenatori, guidatori, fantini, gentleman e altre categorie professionali. Hanno poteri consultivi e propositivi in materie attinenti gli aspetti dell'allenamento, dell'organizzazione delle corse, di rapporti con le Società di corse gestori di ippodromi, di antidoping e tutela della salute, di trattamenti previdenziali e quanto altro possa essere di interesse delle categorie interessate. Le Commissioni Tecniche vengono convocate dall'Unione con cadenza bimestrale e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo dell'Unione lo ritenga necessario e urgente esprimendo parere vincolante su specifici argomenti di loro pertinenza individuati dall'Unione.

I Componenti degli Organi dell'Unione durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

I componenti del Consiglio Direttivo e delle Commissioni Tecniche ad esclusione del Presidente hanno diritto esclusivamente alla corresponsione di un rimborso per le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

ART.10

Organi delle Enti Tecnici

Sono Organi di ciascun Ente Tecnico:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Collegio sindacale
- d) L'Assemblea

a) Il Presidente è nominato dal Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali su una terna di nomi di consolidata esperienza e conoscenza nel settore dell'ippica fatta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione dei deliberati dello Stesso. In assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni saranno esercitate dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

b) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro membri di cui uno nominato dagli Allevatori, uno dai Proprietari, uno delle Società di Corse e uno dalle categorie professionali, tra gli iscritti alle rispettive associazioni e in regola con la quota associativa, aventi i requisiti previsti dai regolamenti di cui all'Art.3.

Il Consiglio Direttivo provvede al compimento di tutti gli atti necessari all'amministrazione dell'Ente e all'attuazione delle delibere e delle richieste dell'Unione; approva il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla ratifica dell'Unione; nomina Commissioni o Comitati per lo studio dei singoli quesiti posti dall'Unione; compie tutti gli atti ed assume tutte le deliberazioni aventi pertinenza con le funzioni statutarie dell'Ente.

Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di componente del Consiglio Direttivo coloro i quali anche per il tramite di parenti o affini entro il terzo grado ovvero per interposta persona, siano titolari di imprese delegate all'esercizio delle scommesse o che abbiano in gestione sistemi telematici sulle corse ippiche ovvero risultino possessori di partecipazioni esercenti le predette attività di impresa ovvero rivestano cariche sociali negli organi di governo dell'Unione Ippica o delle associazioni delle Categorie ippiche e degli Ippodromi.

c) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea dei soci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

d) L'Assemblea di ciascun Ente Tecnico è formata da tutti i soci purché regolarmente iscritti alle associazioni di appartenenza e che siano in regola con il versamento delle quote associative. L'Assemblea ordinaria si riunisce due volte all'anno per la proposta di schema del bilancio preventivo e per il parere sul bilancio consuntivo. L'Assemblea straordinaria può riunirsi ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei soci ordinari. All'Assemblea, inoltre, è demandato il

potere di proposta al Consiglio Direttivo per programmi di specifico interesse tecnico e per argomenti relativi ai programmi allevatoriali, all'organizzazione delle corse, alle somme destinate a monte premi e al regolamento delle corse; se le proposte dell'Assemblea sono deliberate dalla maggioranza della stessa, il Consiglio Direttivo è tenuto a inserire l'argomento all'ordine del giorno del primo Consiglio e deliberare su di esso e trasmettere la deliberazione al Presidente dell'Unione.

I Componenti degli Organi di ciascun Ente Tecnico durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, di Commissioni o Comitati hanno diritto esclusivamente alla corresponsione di un rimborso per le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

ART. 11

Al fine di conseguire miglioramenti della crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi, nell'ambito di una razionalizzazione della spesa pubblica e di una riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione in generale, le competenze e lo svolgimento dell'attività tecnico-ippica dell'area "sella", già attribuite all'ASSI e successivamente trasferite al MIPAAF, sono attribuite alla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) ad eccezione di quelle afferenti i cavalli mezzo-sangue italiano e l'anglo-arabo destinate alle corse in piano e ostacoli rette dall'Unione.

ART. 12

Personale

Alle risorse Umane necessarie per l'assolvimento delle funzioni dell'Unione e degli Enti Tecnici si provvede mediante trasferimento a domanda del personale ex Assi, già trasferito al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex art.2 comma 1 e 2 del Decreto interministeriale 31/1/2013, entro sessanta giorni dall'emanazione della presente legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 quater, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135, i dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Eventuali premi incentivanti, assicurazioni e gestione di fondi di previdenza rimangono a carico del fondo di dotazione dell'Unione e dei singoli Enti Tecnici. La dotazione organica dell'Unione e degli Enti Tecnici sarà determinata, una volta decorso il termine per presentazione delle domande di inquadramento, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali d'intesa con il MEF.

La Pianta Organica dell'Unione, dotata di due Direzioni (Amministrativa e tecnica), di Settori e di Uffici, e quelle dei singoli Enti Tecnici, dotate ciascuna di una Direzione Generale, di Settori ed Uffici, ispirate al principio della efficienza, efficacia ed economicità della gestione, saranno approvate, su proposta degli Organi di gestione dell'Unione e degli Enti Tecnici e sentite le organizzazioni sindacali già presenti in ASSI, dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Nelle more dell'approvazione delle

suddette piante organiche il personale ex ASSI continuerà a svolgere le proprie funzioni sotto la direzione del Dirigente ex ASSI nominato con decreto ministeriale 17 agosto 20012.

Fino alla costituzione di autonoma dotazione finanziaria dell'Unione e degli Enti tecnici, la spesa per il personale ex ASSI trasferito a domanda all'Unione e agli Enti Tecnici graverà sui capitoli n.1981 e n.1896 dello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

ART. 13

L'Unione e gli Enti Tecnici hanno l'obbligo di chiudere gli esercizi in pareggio.

Qualora per motivi esclusivamente tecnici la gestione di un esercizio si concluda con:

a) un avanzo, esso costituisce voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell'anno successivo;

b) un disavanzo, esso costituisce voce di spesa obbligatoria per l'anno successivo ed è computato in diminuzione degli stanziamenti per il funzionamento del settore.

ART. 14

Il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico è costituito dalle seguenti risorse:

a) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza dell'Unione; la quota è versata mensilmente alla stessa Unione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza;l'Agenzia dei monopoli e delle dogane risponde dei versamenti all'Unione nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari .L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza dell'Unione;

b) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, internet, mobile, audio video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori;

c) un contributo annuale ,stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4% del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;

d) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuata nel mese all'interno degli ippodromi;il contributo è versato all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal gli ippodromi possono commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il,definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro,i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo della imposte derivanti dalla vendita di tali

giochi; il contributo è destinato dall'Unione al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il, definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche. Il contributo è destinato dall'Unione al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

f) proventi da simulcasting in entrata ed uscita con l'estero;

g) i proventi derivanti dall'introduzione dell'imposta sulle giocate ippiche online.

Qualora le risorse scaturenti dalle suddette voci non fossero sufficienti alla realizzazione di tutte le funzioni dell'Unione, le stesse verranno integrate fino ad un importo massimo pari al 3'50% della quota parte delle entrate erariali ed extra erariali derivanti dai giochi con vincita di denaro e fino al raggiungimento di un fabbisogno totale minimo di 400 milioni di euro annui.

ART. 15

L'Amministrazione dei monopoli e delle dogane, con decreto del Direttore Generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il MIPAAF, dispone:

a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico pubblico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore;

c) la percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata payout,;

d) l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse tris, quartè e quintè, già gestite dal totalizzatore dell'ippica nazionale;

e) la remunerazione dei concessionari per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico;

f) la quota in favore dell'Unione pari al% del prelievo;

g) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'Unione ;

h) l'istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività di cui all'art.7